



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47
DEL 23.06.2021:**

**“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 ED
AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE”**

***Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.***

(Verbale n. 13 del 24.06.2021)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio

Comune di Zollino
Provincia di Lecce

Verbale n. 13 del 24.06.2021

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2021 del 23.06.2021:

“Approvazione tariffe TARI anno 2021 ed agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche”

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2021 del 23.06.2021 avente per oggetto: “Approvazione tariffe TARI anno 2021 ed agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche”

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11,30 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2019, nella persona della Dott. Falconieri Flavio che ha accettato la nomina per il triennio 2019/2022.

RICEVUTA in data 23.06.2021, a mezzo e-mail, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2021 del 23.06.2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 ED AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE”

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2021 del 23.06.2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 ED AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE”

VISTA

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.07.2020 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 ed è stato effettuato l'invio di tutti i documenti richiesti alla Banca Dati delle Amministrazioni;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 08.09.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della della IUC, comprensiva della TARI, modificato dalla delibera di C.C. n. ___ del __/06/2021;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della [deliberazione ARERA n. 443/2019](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021 per l'approvazione del Piano Finanziario 2021, tariffe e regolamento TARI;
-

- la Delibera ARERA n. 59/2020/R/com del 12.03.2020

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO:

- che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato validato da AGER Puglia con Determinazione n. 201 del 21.06.2021;
- Che l'importo del piano finanziario da coprire con la TARI è pari ad Euro 328.158,54 oltre il tributo provinciale del 5%
- Che le tariffe sono state rimodulate al fine di coprire integralmente l'importo del PEF 2021
- Che i criteri per la determinazione delle tariffe sono i seguenti

Utenze domestiche	costi fissi	164.994,86	89,48%	56,19%
	costi variabili	128.641,82		43,81%
utenze non domestiche	costi fissi	19.398,14	10,52%	56,19%
	costi variabili	15.124,18		43,81%

TOTALE COSTI FISSI (arrotondato all'euro)	184.393,00
TOTALE COSTI VARIABILI (arrotondato all'euro)	143.766,00

TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI	328.159,00
--------------------------------------	------------

TRIBUTO PROVINCIALE (5%)	16.407,95
--------------------------	-----------

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA	344.566,95
--------------------------------	------------

Viste le tariffe oggetto della proposta di deliberazione di seguito indicate

a) UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI ZOLLINO

UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/ FAMIGLIA
	SUD	SUD		
Famiglie di 1 componente	0,75	1,00	1,13	70,44
Famiglie di 2 componenti	0,88	1,80	1,33	126,78
Famiglie di 3 componenti	1,00	2,05	1,51	144,38
Famiglie di 4 componenti	1,08	2,60	1,63	183,13
Famiglie di 5 componenti	1,11	2,90	1,67	204,25
Famiglie di 6 o più componenti	1,10	3,40	1,66	239,47

b) UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ZOLLINO

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria	COEFFICIENTI		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Kc	Kd		
	SUD	SUD		

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	3,55	0,64	0,4
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,50	1,16	0,72
3	Stabilimenti balneari	0,66	5,80	1,04	0,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76	0,68	0,42
5	Alberghi con ristorante	1,01	8,91	1,58	0,99
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	1,44	0,9
7	Case di cura e riposo	1,05	9,17	1,64	1,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98	8,58	1,53	0,95
9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51	0,99	0,61
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23	1,65	1,02
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	13,34	2,38	1,47
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	8,10	1,44	0,9
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98	1,43	0,88
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,99	0,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13	1,27	0,79
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,74	8,66	5,37
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	6,85	4,24
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,69	14,80	2,65	1,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68	4,04	2,5
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,44	8,25	2,26	0,91
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	2,74	1,7

ATTESO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario approvato;

Viste le scadenze individuate dall'Ente per il pagamento delle rate e/o rata unica:

PRIMA RATA 31 agosto 2021

SECONDA RATA 15 ottobre 2021

TERZA RATA	01 dicembre 2021
RATA UNICA	15 ottobre 2021

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 ha differito al 30 giugno 2021 il termine, stabilito solo per l'anno 2021 dal comma 683-bis della [legge n. 147/2013](#), per l'approvazione di tariffe;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge n. 124/2019](#), è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;

DATO ATTO, altresì,

- che l'art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 introduce agevolazioni TARI per le utenze non domestiche stabilendo: *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;*
- che le attività sono quelle enunciate dal d.P.R. 158/99 riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dai diversi provvedimenti emanati per l'Emergenza COVID-19 i cui codici ATECO sono riportati negli allegati alla Delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF

CONSIDERATO,

- che alla data odierna non è stato emanato ancora il Decreto attuativo di riparto dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. L. n. 73/2021
- che tuttavia dalle stime IFEL, considerate attendibili l'importo da destinare a tale agevolazioni per il Comune di Zollino è di circa Euro 10.785,00

- che dall'analisi condotta dall'ufficio tributi, tale somma consentirà di applicare le seguenti riduzioni sulla parte variabile delle tariffe non domestiche:
 - a. abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a 30 (trenta) e fino a 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021
 - b. abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 90 (novanta) e fino a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021
 - c. abbattimento del 75% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021

I periodi di sospensione o chiusura che danno diritto alle riduzioni sono quelli imposti dalle competenti autorità statali, regionali o locali (con norme di legge, ordinanze o d.p.c.m.).

Ai fini delle riduzioni sono conteggiati i periodi oggetto di chiusure per l'intera giornata, anche se rimane consentito l'esercizio di determinate attività in via eccezionale o residuale oppure con limitate modalità di svolgimento o fruizione.

Ad esempio, danno luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione durante i quali è solamente consentita l'attività di consegna a domicilio o asporto. Invece, i periodi interessati solamente da limitazioni degli orari di esercizio non sono da considerarsi come giorni di sospensione o chiusura.

Per quanto riguarda le attività ricettive, si considerano giorni di sospensione o chiusura quelli oggetto di limitazioni agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita dal territorio comunale (ad esempio, i giorni di "zona arancione" o "zona rossa").

La riduzione sarà conteggiata previa presentazione di apposita dichiarazione da parte dei contribuenti entro e non oltre il 31 gennaio 2022, a pena di decadenza. Se presentata entro la fine del mese di settembre 2021, le riduzioni potranno essere riconosciute già nel conteggio del saldo TARI, la cui scadenza di pagamento è fissata al 1° dicembre 2021.

La dichiarazione dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i giorni di chiusura, utilizzando preferibilmente la modulistica messa a disposizione dal Comune e scaricabile dalla pagina del sito internet comunale dedicato alla TARI.

RITENUTO, per quanto sopra, che le riduzioni previste dall'art. 6 del D. L. 73/2021, saranno riconosciute agli utenti richiedenti ai quali verrà ricalcolato il tributo dovuto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

RICHIAMATI

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2020 del 23.06.2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021 ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08.09.2014 di approvazione del Regolamento I.U.C., modificato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 22.07.2020
- la proposta di Deliberazione di C.C. n. 46 del 21.06.2021 di modifica del Regolamento IUC, componente TARI, in corso di approvazione;

- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2020 del 23.06.2020 relativa alle agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche, avente ad oggetto “Approvazione tariffe TARI anno 2021 ed agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche”.

Il Revisore, precisa che l’Ente deve tener conto delle agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche nel Bilancio di Previsione 2021-2023.

Il Revisore raccomanda l’Ente di tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio.

Il Revisore raccomanda che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie e/o patrimoniali del Comune di Zollino devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 13 del DL 201/2011 e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Revisore, altresì, invita l’ente alla pubblicazione della documentazione relativa alle agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche, sul sito internet del Comune di Zollino Amministrazione Trasparente.

Zollino/Brindisi, 24.06.2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio